

LO STRUSCIO FIORENTINO

Associazione Culturale

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1. È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro "Lo Struscio Fiorentino", nel rispetto delle norme dettate dagli artt. da 14 a 42 del Codice Civile, ed in particolare all'art. 36. L'Associazione ha sede in Firenze, alla via Gherardo Caponsacchi n° 13. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2. L'Associazione può svolgere attività ricreative di carattere culturale, educativo, pedagogico e di promozione sociale, quali incontri formativi e passeggiate culturali, con particolare attenzione alla storia, alle tradizioni ed alle curiosità relative alla Città di Firenze. Tale attività di utilità sociale è svolta a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Sono eventualmente ammesse attività commerciali solo se propedeutiche e/o collegate all'attività culturale, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3. È compito dell'Associazione sostenere e diffondere la ricerca storica e dell'arte in tutte le sue forme. Tramite l'organizzazione di incontri culturali ed attività sul territorio, l'Associazione intende partecipare alla vita della comunità locale in maniera apolitica ed apartitica, contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. L'Associazione può: organizzare eventi, laboratori, fiere, conferenze, *workshop*, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse; promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra gli Associati e per completare i programmi di formazione e le iniziative di studio; stipulare accordi con altre associazioni, o terzi in genere, per collaborazioni di carattere culturale. L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e, a tal fine, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi statutari. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4. Il numero degli Associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti gli Associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Associato dà diritto di partecipare alle attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È ammessa la possibilità che vi siano soci minori d'età; in tal caso, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci, fino al raggiungimento della maggior età dell'Associato. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

LO STRUSCIO FIORENTINO

Associazione Culturale

Articolo 5. Per essere ammessi ad Associato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Associato per un intero anno sociale; non sono ammessi Associati temporanei, come previsto dal comma 8, lettera c), dell'art. 148 del TUIR. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso in forma scritta, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, sia persone fisiche sia Enti e Associazioni come un unico Associato, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali. La validità della qualità di Associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. Contro la mancata accettazione o l'espulsione dell'Associato, è ammesso appello scritto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte, come previsto dal comma 8, lettera f), dell'art. 148 del TUIR. Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie: a. fondatori; b. volontari; c. onorari. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

Articolo 7. Gli Associati hanno diritto di frequentare i locali operativi dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Gli Associati sono tenuti: - al pagamento della tessera sociale; - al pagamento delle eventuali quote e contributi associativi annuali, come ad esempio la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse; - all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9. Gli Associati, che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: - per dimissioni volontarie; - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; - quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo; - per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o destabilizzi la vita associativa; - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione, in ogni caso, sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

LO STRUSCIO FIORENTINO
Associazione Culturale

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; - dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; - da eventuali fondi di riserva. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge, come previsto dal comma 8, lettera a), dell'art. 148 del TUIR.

Articolo 11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione, come previsto dal comma 8, lettera d), dell'art. 148 del TUIR.

Articolo 13. L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, neppure in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per le seguenti delibere: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge il Consiglio Direttivo; - procede alla nomina delle Cariche Sociali; - elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; - approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo; - approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15. L'Assemblea Straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà degli Associati e, in tal caso, dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare il vitale organo direttivo preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento

LO STRUSCIO FIORENTINO

Associazione Culturale

dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla Legge 289/2002 e successive disposizioni legislative in materia, come previsto dal comma 8, lettera b), dell'art. 148 del TUIR.

Articolo 18. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Associato e, quindi, in regola con il versamento della quota annuale.

Articolo 19. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, che chiama un Segretario ad assisterlo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

Articolo 21. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 22. Sono compiti del Consiglio Direttivo: - redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; - redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci; - fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi; - decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività; - adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci; - deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità; - favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti incaricati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 23. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, i conti correnti intestati all'Associazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, se presente, dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

LO STRUSCIO FIORENTINO
Associazione Culturale

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. L'Associazione ha facoltà di affidarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e, in tal caso, ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 26. Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, gli Associati si impegnano a non adire ad altra autorità se non all'Assemblea dei Soci.

Articolo 27. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni. Per le eventuali controversie in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto per le quali, non ostante il patto di cui all'art. 26, dovesse insorgere controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze, il dì 24 del mese di Giugno dell'anno 2021.

I Soci Fondatori

Franco Anselmo
Miranda Mili
Giulietta Borsari
Joseph Cioni
Roberto Pibetti



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 20 LUG. 2021
AL N. 4659 SERIE 3
ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE *[Firma]*